



La responsabilità ex art.96 c.p.c.: abuso dello strumento processuale

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2024 n. 25012, precisa che la: *“responsabilità processuale aggravata, di cui al comma 3 dell’articolo 96 cpc, che è quello che viene qui in contestazione, **consiste nell’aver abusato dello strumento processuale, e richiede un accertamento da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà dell’esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè “senza tener conto degli interessi configgenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all’utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall’infondatezza della impugnazione (Cass. 26545/2021)”***.

Nel caso di specie i giudici di merito avevano adeguatamente motivato tale configurabilità facendo leva sulla proposizione di tre querele di falso, condotta che aveva portato poi due consulenti a dimettersi, provocando così ritardi nella definizione del processo. La Corte ha precisato poi che non: *“può dirsi che la condotta processuale dell’avvocato ricade solo su di lui e non sulla parte, essendo invece l’avvocato un preposto della parte ai fini della responsabilità ex articolo 2049 c.c. (Cass. 15333/2020)”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

16 Ott 2024